



Contributo di solidarietà *una tantum*

(L. R. 18.11.2024, n. 28, art. 28, comma 1
L. R. 30.01.2025, n. 3, art. 45)

FAQ

1. ***Nel documento / certificazione rilasciata dai servizi sociali dei comuni è sufficiente esplicitare le formule di "presa in carico del soggetto" e "condizione di disagio socio-economico del nucleo" oppure è necessario descrivere il caso specifico con una dettagliata relazione?***

Risposta: Nel documento / certificazione rilasciata dai servizi sociali dei comuni è sufficiente esplicitare le formule di "presa in carico del soggetto" e "condizione di disagio socio-economico del nucleo"; non è necessaria dettagliata relazione.

2. ***L'impossibilità da parte dell'Ufficio del comune di adibire l'interessato ad attività socialmente utili per ragioni di carattere psicofisico, pregiudica l'assegnazione del contributo al richiedente?***

Risposta: No, l'impossibilità da parte dell'Ufficio del comune di adibire l'interessato alle attività socialmente utili non pregiudica l'erogazione del contributo.

3. ***La mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili da parte dei comuni pregiudica l'assegnazione del contributo al richiedente?***

Risposta: No, la mancata attivazione di progetti di attività socialmente utili non pregiudica l'erogazione del contributo.

4. ***Cosa si intende per "intese concordate tra l'Amministrazione regionale ed i comuni di residenza", necessita sottoscrivere un protocollo di intesa tra comune e Regione Siciliana?***

Risposta: Saranno al riguardo emanate circolari di concerto tra il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e l'ANCI Sicilia.

5. ***In base a quali criteri viene trasferito il contributo pari a 1,5% spettante ai Comuni, per i costi di avvio dei beneficiari ad attività socialmente utili?***

Risposta: Il trasferimento sarà effettuato in percentuale tra i Comuni partecipanti ai progetti di attività socialmente utili.

6. ***Sono previste incompatibilità del contributo di solidarietà una tantum con altri benefici ministeriali (ADI, SFL)?***

Risposta: No, non ci sono incompatibilità con i suddetti benefici.



7. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di un disabile con successiva attestazione dell'Ufficio del comune competente di impossibilità a svolgere le attività socialmente utili?

Risposta: Sì, è ammessa la presentazione dell'istanza da parte del disabile anche se successivamente il comune competente attesti l'impossibilità di adibire l'interessato ad attività socialmente utili per ragioni psico-fisico (v.si art. 9 dell'Avviso pubblico).

8. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di chi si trova in centro di accoglienza a carico dello Stato?

Risposta: Sì, è ammissibile la presentazione dell'istanza.

9. È ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di un soggetto fisicamente impossibilitato a svolgere attività socialmente utili, che verrà quindi esonerato dallo svolgimento delle stesse, anche se il nucleo familiare del richiedente è composto da altri adulti attivabili al lavoro?

Risposta: Sì, è ammissibile la presentazione dell'istanza.

10. E' ammissibile la presentazione dell'istanza da parte di un soggetto il cui nucleo familiare ha un reddito ISEE 2025 relativo alla situazione patrimoniale e reddituale dell'anno 2023 pari ad Euro 5.000,00?

Risposta: No, come indicato all'art. 5 n. 2) dell'Avviso tra i requisiti di ammissibilità dell'agevolazione, vi è il possesso del reddito ISEE 2025 relativo alla situazione patrimoniale e reddituale dell'anno 2023 inferiore ad Euro 5.000,00.

Al riguardo si chiarisce che la dicitura "inferiore o uguale ad Euro 5.000,00", riportata nell'art. 6 dell'Avviso, afferisce esclusivamente al calcolo del punteggio da attribuire e non rappresenta un requisito di ammissibilità.